

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Stefania Starace, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1265 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, e vertente

TRA

(c.f.: \_\_\_\_\_), rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Liguori, in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del 17 e del 19.09.2009, del ricorso per regolamento di competenza dell'11, 15 e 16.10.2010 e dell'atto di citazione in riassunzione

ATTORE IN RIASSUNZIONE

E

MILANO ASSICURAZIONI GENERALI, (p.iva: 00957670151), in persona della procuratrice p.t., Silvia Tundo, in forza della procura per Notar Marcello Grossi, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Alfredo Cigliano, Roberto Marsili ed Emilio Cigliano

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

E

(c.f.: \_\_\_\_\_), rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Liguori e Tiziana Conte, in virtù di procura a





marginale della comparsa di intervento volontario del 19.1.2010, del ricorso per regolamento di competenza dell'11, 15 e 16.10.2010 e della comparsa di riassunzione

#### CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

E

LAUTANO RAFFAELE e VESPE LUCIA

CONVENUTI IN RIASSUNZIONE - contumaci

CONCLUSIONI: All'udienza del 3.2.2017 le parti come da verbale da intendersi qui richiamato e trascritto.

#### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto notificato il 17 ed il 19.09.2009, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la S.p.A. Milano Assicurazioni, Lautano Raffaele e Vespe Lucia per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro automobilistico verificatosi il 12.02.2001 alle ore 13.30 circa in Pompei alla via Ponte Nuovo tra il motoveicolo Ducati 600 tg. di proprietà di e condotto dall'istante e la Fiat Panda tg. NAZ29207 di proprietà di Lautano Raffaele condotta da Vespe Lucia ed assicurata per la r.c.a. con la s.p.a. Sasa Assicurazioni Riassicurazioni successivamente incorporata per fusione nella s.p.a. Milano Assicurazioni. In particolare, a sostegno della domanda, assumeva che il motoveicolo procedeva con direzione di marcia A/3 Pompei C/Mare centro, a velocità moderata e mantenendo la propria destra quando, giunto all'altezza del centro medico riabilitativo Pompei, entrava in collisione con la Fiat Panda tg. NAZ29207 che, ferma alla confluenza del viale privato di accesso al centro medico – posto sulla destra – ripartiva in avanti e, con manovra di conversione a sinistra, si immetteva, improvvisamente e senza alcuna preventiva





segnalazione, in via Ponte Nuovo per guadagnare la semicarreggiata opposta tagliando così la strada al motoveicolo che frenava e sterzava a sinistra per evitare la collisione ma invano; aggiungeva che, a seguito dell'investimento, la moto cadeva al suolo unitamente al conducente, il quale riportava lesioni personali.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Milano Assicurazioni s.p.a. che, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva di Lautano Raffaele e nel merito l'infondatezza della domanda, dovendo imputarsi la responsabilità esclusiva del sinistro in capo allo stesso attore, il quale era letteralmente entrato nella fiancata sinistra dell'auto condotta da Vespe Lucia che, dopo aver impegnato la carreggiata, aveva già quasi ultimato la svolta.

Spiegava intervento volontario [redacted] nella qualità di proprietario del motoveicolo Ducati Monster 600 tg. [redacted] chiedendo la condanna della S.p.A. Milano Assicurazioni, di Lautano Raffaele e di Vespe Lucia al risarcimento dei danni riportati dal motoveicolo compresa la sosta tecnica e quella legale.

Non si costituivano, invece, Lautano Raffaele e Vespe Lucia.

Con ordinanza del 13.07/3.08.2010, il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza a decidere la controversia per essere competente il tribunale di Torre Annunziata, innanzi al quale rimetteva le parti.

Avverso detto provvedimento [redacted] e [redacted] proponevano ricorso per regolamento di competenza.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 5.10/6.12.2011, in accoglimento del ricorso, dichiarava competente a conoscere della controversia il Tribunale di Napoli e fissava il termine di sessanta giorni per la riassunzione.

A seguito alla pronuncia del Supremo Collegio, il medesimo giudizio era riassunto da [redacted] innanzi al Tribunale di Napoli, dando luogo al presente giudizio.





Si costituiva \_\_\_\_\_ reiterando le domande già formulate nel primo giudizio.

Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione che in via preliminare reiterava il difetto di legittimazione di Lautano Raffaele e nel merito chiedeva rigettarsi le domande in quanto infondate.

Espletato l'interrogatorio formale di \_\_\_\_\_ escussi i testi ed epletata la c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore, all'udienza del 3.2.2017 la causa era riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

Così descritti brevemente i fatti di causa, in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di Lautano Raffaele e di Vespe Lucia, i quali, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in riassunzione, hanno omesso di costituirsi in giudizio.

Sempre in via preliminare, premesso che il sinistro è avvenuto in data 12.2.2001, deve essere dichiarata la proponibilità della domanda di

\_\_\_\_\_ e della domanda di \_\_\_\_\_, avendo questi ultimi rispettato il disposto dell'art. 22 L. 990/1969, applicabile *ratione temporis*, con la richiesta di risarcimento del danno e di messa in mora inoltrata con raccomandata A/R. ricevuta dalla Fondiaria il 29.05.2001 quindi oltre 60 giorni prima dell'instaurazione del presente giudizio e del deposito e notifica della comparsa di intervento volontario.

Risulta, altresì, provata la legittimazione delle parti.

Invero, dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Sorrento – che è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso per i fatti che il pubblico ufficiale attesta siano avvenuti in sua presenza o che sono stati da lui accertati – risulta che il motociclo Ducati Motor tg. \_\_\_\_\_ è di proprietà di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ed era condotto da \_\_\_\_\_ e che la Fiat Panda tg.





NAZ29207 è di proprietà di Lautano Raffaele, assicurata per la Rca dalla Sasa, ed era condotta da Vespe Lucia.

L'espletata istruttoria ha dimostrato che il sinistro si è verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo del presente giudizio.

In primo luogo, vanno richiamate le spontanee dichiarazioni rese da

*, conducente della Fiat Panda, alla polizia stradale di Sorrento: “ Mi accingevo ad uscire dal parcheggio sito nell'atrio del centro medico riabilitativo Pompei per portarmi verso la sinistra della carreggiata. Siccome su entrambi i lati vi erano parcate delle auto che mi limitavano la visuale percorrevo in lento movimento facendo attenzione ai veicoli circolanti. Quando avevo quasi completato la manovra vedo giungere dalla direzione opposta alla mia una moto che mi urtava nella parte anteriore sinistra del veicolo: in seguito all'urto la stessa moto rovinava al suolo non ricordo altro. Ricordo che persone rimuovevano i mezzi prima fossi trasportata in ospedale. Tengo a precisare che sulla moto oltre ai conducenti vi era una ragazza che prima dell'urto alzava le braccia”.*

Sempre nel verbale della polizia stradale si legge la ricostruzione della dinamica effettuata dagli agenti intervenuti sul luogo: *“Dalle poche tracce rinvenute sul luogo del sinistro e dalle informazioni assunte dai protagonisti, l'evento infortunistico si può così ricostruire: il conducente del veicolo (A) autoveicolo Fiat Panda targata NA/Z29207 signora Vespe Lucia, proveniente da un'area privata adibita alla sosta di veicoli su area antistante in centro medico riabilitativo Pompei si immetteva sulla via comunale Ponte Nuovo. Nel contempo dalla propria sinistra proveniva un veicolo (B) motociclo Ducato condotto da \_\_\_\_\_ il quale a velocità non accertata circolava con direzione di marcia CAS A/3 Pompei/Castellammare Centro. Dai danni riportati dal veicolo A) si suppone che lo stesso nell'immettersi sulla predetta via intendesse proseguire verso sinx in direzione CAS A/3 e*





*prima che la manovra si completasse entrava in collisione con un motociclo che procedeva in direzione opposta. L'impatto avveniva tra le parti sinx dei veicoli ed esattamente tra la parte anteriore laterale sinistra del veicolo A contro la centro anteriore del veicolo B (...)*".

Il teste escusso all'udienza del 19.04.2013, ha dichiarato:  
*"Ricordo che era la metà del mese di febbraio 2001, erano circa le 13,30 io tornavo dal lavoro e percorrevo la via Ponte Nuovo a bordo della mia autovettura Alfa Romeo 147 con direzione Castellammare di Stabia; a.d.r. Ricordo che nella marcia di precedeva una moto di grande cilindrata di colore rosso con a bordo due persone munite di casco, il conducente era un ragazzo e la passeggera una ragazza; a.d.r. Ricordo che la moto manteneva la destra, andava piano, non vi era molto traffico ma vi erano delle macchine parcheggiate sulla destra; a.d.r. ricordo di aver visto un'autovettura tipo Fiat Panda di color chiaro condotta da una donna e con un bambino accanto che usciva da una stradina privata posta alla destra del senso di marcia della motocicletta per immettersi nell'opposto senso di marcia con direzione Pompei; a.d.r. preciso che la macchina Fiat Panda aveva impegnato la strada nell'effettuare la manovra a sinistra e tagliava la strada alla motocicletta. (...) A.d.r. ricordo che il conducente della moto tentò di frenare e sterzare verso sinistra ma fu del tutto inutile ed andava ad impattare con la propria parte anteriore la parte laterale sinistra della Fiat Panda e precisamente il lato del conducente; a.d.r. ricordo che la passeggera fu sbalzata è stata sbalzata dalla moto mentre il conducente è caduto con la moto sul lato sinistro; a.d.r. Ricordo che la Fiat Panda uscì in maniera improvvisa dalla stradina privata e non vi era nessuno al di fuori dell'autovettura per aiutare la stessa a fare la predetta manovra; a.d.r. ricordo che il ragazzo a seguito del sinistro era privo di sensi (...) a.d.r. Ricordo che la moto subiva danni alla parte anteriore e nel serbatoio per il resto la moto era riversa verso*





*sinistra (...) a.d.r. ricordo che prima della stradina vi erano parcheggiate macchine sulla destra anche dopo (...)."*

Il teste cognato dell'attore, escusso all'udienza del 6.12.2013, ha riferito: *"(...) Sul capo 1 dell'atto di citazione: è vero, preciso che io percorrevo la via Ponte Nuovo con direzione Pompei, opposta al senso di marcia della motocicletta (...); a.d.r. sul capo 2: è vero e preciso che dietro di lui vi era una ragazza anche lei munita di casco; a.d.r. sui capi 3 e 4 dell'atto di citazione: è vero; a.d.r. sui capi 5 e 6 dell'atto di citazione: è vero, preciso che io mi trovavo a circa 10 metri da dove era la moto; a.d.r. sul capo 8 dell'atto di citazione: è vero, preciso che la Fiat Panda era condotta da una donna in compagnia di un bambino; a.d.r. sul capo 9: è vero, preciso che non vi era nessuno che aiutasse la Fiat Panda a fare la manovra di immissione; a.d.r. sul capo 10 dell'atto di citazione: è vero, preciso che il conducente della moto tentò di evitare l'impatto frenando e sterzando verso sinistra ma fu inutile e andò a finire con la ruota anteriore nella fiancata sinistra lato grande e precisamente nella portiera; ad.r. ricordo che a seguito dell'impatto la ragazza seduta dietro fu sbalzata dalla moto mentre il conducente cadde sul lato sinistro unitamente alla moto e ricordo che era privo di sensi (...) ricordo che la moto subiva danni alla parte anteriore, al forcellone, serbatoio e manubrio (...) al momento dell'incidente sul lato destro percorso dalla motocicletta ...erano parcheggiate alcune autovetture (...)."*

Va rilevato che non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e credibilità dei testi, la cui narrazione è risultata precisa e concordante, oltre che non smentita da alcun elemento probatorio contrario. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta nella comparsa conclusionale, la presenza della passeggera sulla moto al momento del sinistro, sebbene non rilevata dagli agenti della polizia stradale – che sono intervenuti sui luoghi dopo 4 ore del sinistro – risulta confermata dalle stesse dichiarazioni rese da sopra riportate.





Orbene, premesso che come si è visto la stessa ha ammesso che provenendo da un viale privato si immetteva su strada pubblica per effettuare la manovra di conversione a sinistra, ritiene il tribunale che, alla luce delle dichiarazioni dei testi, risulta provato che tale manovra è stata effettuata repentinamente e senza osservanza degli obblighi di prudenza e di perizia ed, in particolare, senza il rispetto dell'art. 145 c.d.s. che prescrive ai veicoli che da luoghi non soggetti a pubblico passaggio si immettono nel flusso della circolazione l'obbligo di dare la precedenza. Giova, infatti, ricordare che il conducente di un veicolo che si immette nel flusso della circolazione, provenendo da un luogo privato, è tenuto a dare la precedenza a tutti gli altri veicoli. All'uopo è necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale, accertare in tempo utile la eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita. Deve, però, astenersi dalla manovra e scegliere un luogo più adatto per eseguirla, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento. In tale ipotesi egli ha l'obbligo di compiere la manovra stessa con la massima prudenza e con ogni cautela.

Pertanto, avendo la stessa ammesso che su entrambi i lati della strada vi erano parcheggiate delle auto che le limitavano la visuale, aveva l'onere, non potendosi giustificare comportamenti "al buoi", di seguire l'immissione più prudente nel flusso di traffico, salvo poi ad invertire il senso di marcia in un altro luogo più sicuro.

La Fiat Panda, invece, ha impegnato la carreggiata - in posizione perpendicolare rispetto all'asse stradale- ed ha tagliato la strada al motoveicolo condotto dall'attore, non lasciandogli vie di fuga atteso che sulla parte destra della carreggiata erano parcheggiate alcune auto.

Va a questo punto rilevato che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il





superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr., fra le altre, Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477).

Ritiene il giudicante, alla luce degli elementi raccolti, che nella fattispecie in esame tale prova sia stata pienamente raggiunta in quanto è emerso che [redacted] procedeva alla guida del motoveicolo a velocità moderata, tenendo la destra della sua corsia e che, nonostante la frenata e la sterzata a sinistra, non poteva evitare lo scontro posto che la Fiat Panda, immessasi all'improvviso nella via Ponte Nuovo, aveva integralmente occupato in via perpendicolare la corsia di marcia da lui percorsa, la cui già non rilevante larghezza era ulteriormente ridotta dalle auto parcheggiate di lato.

La dinamica così descritta non risulta smentita da elementi probatori contrari e trova altresì conferma nella mancata risposta all'interrogatorio formale deferito anche sulla descrizione della dinamica dell'incidente a Lautano Raffaele e a Vespe Lucia che non sono comparsi a renderlo nonostante la regolare notifica dell'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio.

L'assunto di parte convenuta, secondo cui la circostanza che era privo della patente di guida della moto perché mai conseguita interromperebbe il nesso di causalità tra la condotta della Vespe e l'incidente verificatosi o quantomeno ridurrebbe sensibilmente il concorso di colpa della stessa, non è condivisibile alla luce del consolidato insegnamento della





Suprema Corte secondo il quale la mera violazione di una norma, in materia di circolazione stradale, da parte del danneggiato, non è fonte di per sé di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso (Cass. n. 24432/2009).

In altre parole, il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale (Cass. n. 18467/2003).

Nel caso in esame, è rimasta priva di riscontro la presunzione secondo cui la mancanza di idonea patente si sia tradotta nella concreta incapacità del [redacted] di governare un motoveicolo di grossa cilindrata atteso che i testimoni hanno riferito, come già si è detto, che l'attore guidava tenendo la destra ed a velocità moderata.

Non può pertanto affermarsi la responsabilità concorrente di [redacted] né la riconducibilità dell'incidente alla mancanza di patente di guida in difetto di prova in ordine al relativo nesso di causalità.

Dalle considerazioni fin qui esposte discende, in definitiva, l'ascrivibilità del sinistro per cui è causa in via esclusiva alla condotta di Vespe Lucia, quale conducente della Fiat Panda.

Ciò posto, procedendo in primo luogo all'esame della domanda di [redacted]

[redacted] in ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del CTU dott. Vincenzo Perrella perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo del paziente e della documentazione medica fornita dalla parte e non contestate dalle parti.

L'ausiliare, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite da [redacted], ha chiarito che l'attore il 12.02.2001 ha riportato un "*trauma cranico con otorragia a destra, una cicatrice in regione sottomentoniera*





*sinistra, una frattura del III distale della clavicola destra, una frattura commitiva sovra-intercondiloidea del femore sinistro con esiti cicatriziali ed una frattura scomposta di radio e ulna sinistra con esiti cicatriziali”, integranti postumi permanenti nella misura del 30%, con un periodo di ITT di 60 giorni e di ITP di 60 giorni al 50% e di giorni 60 al 25%.*

Passando alla valutazione dei danni in termini economici, giova preliminarmente precisare che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, al di là della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.

La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai *nomina iuris* dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile. (*ex plurimis*: Cass. 15 gennaio 2014 n. 687).

In coerente risposta al richiamo operato dal giudice di legittimità e poc'anzi sinteticamente illustrato, le tabelle di Milano, che ormai costituiscono un valore da ritenersi equo e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e





da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa dei danni a persone non causati dalla circolazione di veicoli (Cass. 7 giugno 2011 n. 12408), propongono la *liquidazione congiunta* dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo del cd. *danno biologico standard* e del cd. *danno morale*, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. *personalizzazione*, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.

Applicate, quindi, le ultime tabelle del tribunale di Milano (quelle del 2014), si perviene alla seguente liquidazione all'attualità tenuto conto dell'età dell'infortunato al tempo dell'incidente (21 anni): € 165.518,00 per il danno biologico (anni 1 e 30 punti di invalidità); € per 5.760,00 ITT; € 4.320,00 per ITP, ottenendo così l'importo complessivo di € 175.598,00.

Il valore accolto è *medio* e già considera, come detto, tanto l'incidenza *standard* sugli aspetti anatomico-funzionali e relazionali della persona quanto il dolore e la sofferenza soggettivi.

Peraltro, in considerazione delle qualità individuali e dell'età del danneggiato che all'epoca del sinistro aveva anni, della natura ed entità delle lesioni sofferte, degli interventi chirurgici e delle cure lunghe e dolorose alle quali l'attore si è dovuto sottoporre, dell'impossibilità o comunque della estrema difficoltà per il danneggiato di coltivare le attività sportive e ludiche, in ambito familiare ed extrafamiliare, fino a quel momento esercitate, considerata altresì la riduzione dell'efficacia estetica delle aree traumatizzate, il tribunale ritiene che il danno da risarcire sia da incrementare ad € 200.000,00.

Sulla somma complessiva di € 200.000,00, già liquidata all'attualità essendosi fatta applicazione come detto dei nuovi valori espressi dalla tabella del 2014, spettano gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce





dei principi affermati dalle Sezioni unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT FOI sino al giorno del fatto e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat.

Eseguite le relative operazioni, a titolo di danno non patrimoniale va pertanto liquidata a la somma complessiva di € 260.803,83.

In ordine al danno patrimoniale, alla luce della documentazione prodotta si liquida per le spese mediche sostenute e ritenute compatibili e congrue dal CTU la somma di € 209,75, che maggiorata di rivalutazione e di interessi, è pari ad € 355,84.

Nulla può essere riconosciuto come danno futuro, non avendo il c.t.u. previsto la necessità di spese mediche e cure riabilitative future.

Non può poi essere riconosciuto il lucro cessante atteso che l'attore ha affermato di essere disoccupato all'epoca dei fatti e non ha provato che l'attuale condizione di disoccupazione sia causalmente riconducibile alle sue condizioni psico-fisiche, essendo la prova testimoniale articolata sul punto generica e, quindi, inammissibile.

Non risultano provati danni al vestiario ed al casco protettivo, né spese mediche ulteriori a quelle riscontrate dal c.t.u..

Va accolta invece la richiesta di danno emergente per la parcella relativa alla perizia del c.t. di parte dott. Grillo (€ 158,10 fattura n. 32 del 3.11.2014) nonché per l'assistenza nella visita medica collegiale con il c.t. di parte della S.p.A. Sasa Assicurazioni Riassicurazioni (€ 186,00 fattura del 17.7.2008), che, maggiorato di interessi e rivalutazione dalle date dei pagamenti sino ad oggi, è pari ad € 392,30.





Quanto, poi, alla richiesta di ristoro dei pregiudizi patrimoniali emergenti indotti dalla necessità dell'attore di corrispondere al proprio procuratore poi incaricato della difesa giudiziale gli emolumenti, non ancora regolati, dell'opera intellettuale di assistenza tecnica resa nella fase extraprocessuale della controversia, astrattamente deducibile come autonoma ragione risarcitoria (Cass.3266/2016, Cass.997/2010 e Cass. SSUU 26973/2008) che non si profili superflua o eccessiva (Cass.8476/2015), si osserva che il diritto del legale a percepire i compensi delle incombenze assolte *ante causam* in favore del cliente successivamente rappresentato *apud iudicem* riguarda, in conformità alla disposizione dettata dall'art. 20 D.M. 55/2014, le sole prestazioni che rivestono un'autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale, che, cioè, non risultino connesse, complementari o strumentali a quelle giudiziali successivamente rese (Cass. SSUU 17357/2009, Cass.15814/2008, Cass.14443/2008 e Cass.13770/2007; in senso sostanzialmente conforme si veda anche Cass. SSUU 9529/2013), quali devono intendersi le attività, integralmente assorbite in ambito processuale, di redazione delle missive di diffida ad adempiere, indispensabili per intentare la controversia, di rilascio di pareri orali preparatori del conferimento del mandato *ad litem*, di accesso agli uffici, di esame e lo studio della pratica e di gestione delle conferenze di trattazione. Le prestazioni indicate da parte attrice sono, dunque, comprese nel compenso che questo giudice è chiamato a liquidare all'esito della lite, applicando il d.m. Giustizia 55\2014, che espressamente prevede il compenso per la fase introduttiva e di studio.

Ciò posto, la somma complessiva che va riconosciuta a \_\_\_\_\_ è pari a € 261.551,97 (danno non patrimoniale + danno patrimoniale), sulla quale dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al *quantum* dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi





annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).

In ordine, poi, alla quantificazione dei danni riportati dal motoveicolo di proprietà di \_\_\_\_\_ è stato depositato agli atti un preventivo che quantifica le spese occorrenti per la riparazione in £. 12.916.540.

Premesso, tuttavia, che in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del *quantum debeatur* (cfr. Cass. n. 11765/2013), si ritiene di riconoscere soltanto le voci relative ai danni risultanti dai reperti fotografici del motoveicolo incidentato, riconosciuti dai testi, nonché dal rapporto della polizia municipale da cui risultano constatati i seguenti danni: “serbatoio carburante ammaccato lato sinistro. Contorsione forcine anteriori. Parafango anteriore ammaccato. Gruppo ottico rotto. Gruppo direz. Rotto. Manopola freno anteriore rotta. Pedalina laterale sinistra ammaccata. Sellino dissestato”.

Pertanto, tenuto conto delle risultanze processuali in relazione ai danni subiti, del tempo necessario per le riparazioni, del costo delle parti effettivamente da sostituire non riparabili, del tipo di veicolo, dell'anno di sua immatricolazione, tenuto infine conto di dati di comune e notoria esperienza, appare congruo e conforme a giustizia quantificare per il risarcimento del motoveicolo la somma minore di euro 5.000,00, comprensiva di Iva e già maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.

Quanto alla risarcibilità del danno da cd. sosta tecnica, questo Giudicante aderisce all'orientamento in forza del quale il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente *in re ipsa*, per il solo fatto che un veicolo sia inutilizzato da un proprietario per un certo lasso di tempo, ma al contrario,





come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato (Cass. 17135\2011; Cass. 12820\1999).

In particolare, secondo la sentenza della Suprema Corte n. 20620/2015, la prova di tale danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo – che nel caso di specie è fornita dalle due perizie secondo cui per riparare il mezzo incidentato sono necessari due giorni (c.t. parte attrice) o un giorno e mezzo (c.t. di parte convenuta), ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.

Orbene, tale spesa non è stata né dedotta né dimostrata dall'interventore.

Inoltre, aderendo al suddetto orientamento, non si condivide l'affermazione secondo cui la sosta forzata del veicolo comporta necessariamente un danno, pari alla spesa sostenuta dal proprietario per la c.d. “tassa di circolazione”.

La tassa di circolazione, infatti, è stata trasformata in tassa sulla proprietà dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, che stabilisce che la tassa è dovuta per il solo fatto dell'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, ed a prescindere dalla sua circolazione; il fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria, dunque, è la proprietà del veicolo, non la sua circolazione.

E' erronea, altresì, l'affermazione secondo cui la sosta forzata del veicolo comporta necessariamente un danno pari al premio assicurativo sia perchè il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione sia perchè durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all'assicuratore la sospensione dell'efficacia della polizza.





Infine, il danno da fermo tecnico non può considerarsi in re ipsa a causa del “deprezzamento del veicolo”.

In primo luogo, infatti, il deprezzamento è causato dalla necessità della riparazione, non dalla durata di questa.

In secondo luogo, il deprezzamento di un veicolo non è una conseguenza necessaria del fermo tecnico, ma un danno eventuale e da accertare caso per caso. Così, ad esempio, la riparazione di un veicolo obsoleto e malandato potrebbe addirittura fargli acquistare un valore superiore a quello che aveva prima del sinistro (cfr. Cass. n. 20620/2015).

Tali considerazioni rendono superfluo l'esame della domanda del risarcimento del “danno da sosta legale”.

Non merita accoglimento, infine, la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali per l'attività difensiva svolta prima della lite, per la somma di euro 1.654,75, per le considerazioni già svolte in ordine alla posizione di \_\_\_\_\_, essendo anche in tal caso le attività indicate nella comparsa di intervento non autonome rispetto all'attività giudiziale.

Non può essere accolta, infine, la domanda avanzata dall'attore e dell'interventore di condanna della convenuta per lite temeraria, mancando, a tacer d'altro, il presupposto della totale fondatezza delle pretese, che, invece, nel caso in esame non sono state accolte nella loro interezza.

Inoltre, ai fini di completezza, va rilevato che l'opinione prevalente in giurisprudenza è nel senso che la responsabilità processuale aggravata *ex art. 96* costituisce un'ipotesi peculiare suscumbibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.*, contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. Civ. 18344/2010). Ne consegue che la parte che invoca l'altrui responsabilità processuale ha, secondo la regola generale, l'onere di provare, non solo la condotta abusiva,





ma anche i danni ed il nesso tra l'una e gli altri (in base alla regola generale dell'art. 2697 c.c.). Nella specie, premesso che i danni risarcibili a tale titolo in favore della parte che abbia vinto il processo sono diversi dalla mera ripetizione delle spese di lite, a cui si aggiungono per espresso dettato normativo, e devono derivare direttamente dalla condotta processuale ingiusta, senza che a tal fine rilevino i danni da ritardato conseguimento del bene della vita (i quali sono "compensati" dai meccanismi legali di riconoscimento degli interessi da lucro cessante e di rivalutazione monetaria: C. 11221/1992; C. 3090/1990; C. 163/1989), la difesa attorea non ha allegato gli elementi di fatto, necessari ad individuare l'esistenza di siffatti danni ulteriori, non riparati dalla pronuncia di condanna alle spese, la cui quantificazione possa poi essere rimessa ad una valutazione equitativa anche presuntiva da parte del giudice secondo la regola di cui all'art. 1226 cc. (C. 17902/2010; 28226/2008; C. 13395/2007).

In ordine alle spese di lite, si applicano i parametri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 anche se il giudizio è iniziato in primo grado nella vigenza delle vecchie tariffe professionali.

Esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base alle note specifiche depositate in atti, detratti i costi della parcella stragiudiziale dei difensori per le ragioni già esposte, della scritturazione della corrispondenza stragiudiziale, non ripetibili, e delle comparse conclusionali depositate in un ulteriore esemplare cartaceo di cortesia nonché della perizia stragiudiziale di parte in quanto già riconosciuta e liquidata come danno emergente; si ritiene inoltre che il compenso a carico del soccombente non sia suscettibile di essere maggiorato ex art.4 comma 8 Dm 55/2014 per manifesta fondatezza delle tesi difensive attoree, in quanto avvalorate soltanto dalle prove orali raccolte e comunque non accolte nella loro interezza. Inoltre i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 260.001 ad € 520.000 per le spese relative alla domanda di





ed i valori medi dello scaglione da € 1.1001 a € 5.200 per le spese relative alla domanda di \_\_\_\_\_, fatta eccezione per la fase istruttoria del primo giudizio in primo grado in cui ci si discosta dai valori medi essendosi la fase esaurita nel deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva espletata.

Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, che, pertanto, vanno condannati a rimborsare \_\_\_\_\_ di quanto già corrisposto a titolo provvisorio al c.t.u.

#### PQM

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1265/2012, così provvede:

1. dichiara la responsabilità esclusiva di Vespe Lucia nella verificaione del sinistro stradale dedotto in giudizio;
2. accoglie la domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei limiti di cui in motivazione, e condanna la S.p.A. Milano Assicurazioni, Lautano Raffaele e Vespe Lucia, in solido fra loro, al pagamento, in suo favore, della somma di euro a € 261.551,97, oltre gli ulteriori interessi al tasso legale ex c.c. dalla data della presente sentenza al soddisfo;
3. rigetta per il resto la domanda risarcitoria;
4. accoglie la domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei limiti di cui in motivazione, e condanna la S.p.A. Milano Assicurazioni, Lautano Raffaele e Vespe Lucia, al pagamento, in suo favore, della somma di euro a € 5.000,00, oltre gli ulteriori interessi al tasso legale ex c.c. dalla data della presente sentenza al soddisfo;
5. condanna la S.p.A. Milano Assicurazioni, Lautano Raffaele e Vespe Lucia, in solido fra loro, al pagamento, in favore di \_\_\_\_\_ delle spese processuali sostenute nel primo giudizio di merito che liquida nella somma di \_\_\_\_\_





euro 549,56 per spese e di euro 12.543,00 quale compenso oltre al rimborso forfetario per spese generali, pari al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, e che si distragono in favore dell'avv. Michele Liguori ex art. 93 c.p.c.;

6. condanna la S.p.A. Milano Assicurazioni, Lautano Raffaele e Vespe Lucia, in solido fra loro, al pagamento, in favore di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ delle spese processuali sostenute nel giudizio di cassazione che liquida nella somma di euro 816,17 per spese e di euro 7.830,00 quale compenso oltre al rimborso forfetario per spese generali, pari al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, e che si distragono in favore dell'avv. Michele Liguori ex art. 93 c.p.c.;

7. condanna la S.p.A. Milano Assicurazioni, Lautano Raffaele e Vespe Lucia, in solido fra loro, al pagamento, in favore di \_\_\_\_\_ delle spese processuali sostenute nel presente giudizio che liquida nella somma di euro 1.243,46 per spese e di euro 21.387,00 quale compenso oltre al rimborso forfetario per spese generali, pari al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, e che si distragono in favore dell'avv. Michele Liguori ex art. 93 c.p.c.;

8. condanna la S.p.A. Milano Assicurazioni, Lautano Raffaele e Vespe Lucia, in solido fra loro, al pagamento, in favore di \_\_\_\_\_, delle spese processuali sostenute nel primo giudizio di merito che liquida nella somma di euro 117,57 per spese e di euro 1.377,00 quale compenso oltre al rimborso forfetario per spese generali, pari al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, e che si distragono in favore dell'avv. Michele Liguori e dell'avv. Tiziana Conte ex art. 93 c.p.c.;

9. condanna la S.p.A. Milano Assicurazioni, Lautano Raffaele e Vespe Lucia, in solido fra loro, al pagamento, in favore di \_\_\_\_\_ delle spese processuali sostenute nel presente giudizio che liquida nella somma di euro 292,00 per spese e di euro 2.430,00 quale compenso oltre al rimborso forfetario per spese generali, pari al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, e che si distragono in favore dell'avv. Michele Liguori e dell'avv. Tiziana Conte ex art. 93 c.p.c.;





10. pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa a carico dei convenuti, che condanna a rimborsare di quanto già corrisposto al c.t.u., con attribuzione all'avv. Michele Liguori ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Napoli, il 23.06.2017

Il giudice  
Stefania Starace

